

Rep. Gen.le N. 721 del 06 LUG. 2011



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
1° DIPARTIMENTO

AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
PARTECIPAZIONI AZIONARIE

U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 69

del 05-07-2011

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di giorni 82 di congedo straordinario all'Esecutore Amm.vo cat. economica B1 Sig. Lalomia Francesco, nato il 24/03/1952 a decorrere dal 11/07/2011, ai sensi dell' art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art.80 comma 2, della legge 388 del 2000 del D.L.vo. 151/2001, art.42 e della sentenza della Corte Costituzionale N° 19 del 26/01/2009 (Matricola n° 2602).

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 06/06/2011, assunta al protocollo n° 0020992/11 in data 07/06/2011 con la quale l'Esecutore Amm.vo cat. economica B1 Sig. Lalomia Francesco, nato a Pietraperzia (Enna) il 24/03/1952 ha chiesto di poter usufruire del congedo straordinario a decorrere dal 01/07/2011 al 30/09/2011, ai sensi dell'art.42 comma 5 del D.L.vo 151/2001, come modificato dalla legge n°350/2003 e della sentenza della Corte Costituzionale n°19 del 26/01/2009, per assistere la madre Sig.ra Margano Candida, convivente, portatrice di grave handicap, come da verbale allegato, non ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;

VISTO il verbale medico del 30/10/2009 rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna - Commissione per l'accertamento dell' handicap - Distretto Sanitario di Piazza Armerina, dal quale risulta che la Sig.ra Margano Candida è portatrice di handicap grave;

VISTA la nota dell'1/07/2011, con la quale il dipendente sopracitato ha trasmesso, ad integrazione della precedente istanza, il proprio certificato di residenza e quello della madre e, contestualmente, ha chiesto che la decorrenza del congedo straordinario venga spostata all'11/07/2011;

VISTA la dichiarazione di rinuncia ad usufruire dei benefici della legge 104/92 art. 33 della Sig.ra Lalomia Concetta, nata il 25/05/1954 a Pietraperzia (En) a favore del fratello Francesco, dipendente di questa Amm.ne Prov.le;

CONSIDERATO che il Sig. Lalomia Francesco, convive con la madre e che, durante il periodo del congedo straordinario di cui sopra, non ci sono altri familiari che usufruiranno dello stesso congedo nè dell'art. 33 comma 3 della legge 104/92, per assistere la madre durante il periodo del congedo straordinario di cui sopra, non usufruirà dell' art.33 comma 3 della legge 104/92, per assistere la madre;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n°388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che

ha integrato, con l'aggiunta del comma 4 bis, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art.4 della legge n°53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24.12.2003, n°350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTA l'informativa ARAN – scheda n° 5 (Disabili) che tra l'altro recita: trattamento economico: durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita omissis.....;

L'indennità viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati.....Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003). I contributi da versare all' INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'Istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art.2 d. lgs n°564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003omissis.....I periodi di congedo possono essere fruiti in modo frazionato.....;

VISTA la circolare INPDAP n° 31 del 12/05/2004 che tra l'altro recita:....omissis:....Si chiarisce che il periodo di congedo...incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie, salvo diversa previsione contrattuale;

VISTI, i commi 5 e 6 dell'art.42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n°19 del 26/01/2009 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.42, comma 5, del D.L.vo n°151 del 26.03.2001, nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave;

CONSIDERATO, altresì, che il dipendente summenzionato non ha usufruito del congedo straordinario ai sensi dell'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. n°48 dell'11.Dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art.6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n°23 del 07.09.1998;

DE T E R M I N A

AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, il Sig. Lalomia Francesco, Esecutore Amm.vo cat. economica B1, ad usufruire del congedo straordinario, ai sensi dell'art.4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80, comma 2, della legge 388/2000, del D.L.vo n° 151/2001 art. 42, e della sentenza della Corte Costituzionale n°19/2009, a decorrere dall' 11/07/2011 e fino al 30/09/2011;

DURANTE tale periodo al dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita; la suddetta indennità viene rapportata a mesi e a giorni, in misura proporzionale;


- Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie;

Il periodo di congedo è utile a fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile nè ai fini del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) nè del TFR (Informativa INPDAP n°30 del 21.07.2003);
INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

IL Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriciano)



IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabrò)



Il copia (in triplicate) somministrata al suo ufficio
Messina il

